

Risposta n. 44/2026

OGGETTO: Obbligo di collegamento tra strumento di pagamento elettronico e strumento di certificazione e memorizzazione dei dati dei corrispettivi – Art. 2, co.3, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – Chiarimenti

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La società [ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

L'istante dichiara di occuparsi della gestione di centri Bowling ricreativi comprensiva delle seguenti attività: bowling, sala giochi, sala carambole e ping pong, attività di bar e ristorante.

Precisa, inoltre, che gli incassi della attività di bowling sono regolati da una biglietteria SIAE, quelli derivanti dall'attività di bar e ristorante sono soggetti all'obbligo di emissione degli scontrini fiscali con registratore di cassa, mentre le attività di sala

giochi, carambole e ping pong risultano escluse dal vincolo per il rilascio di alcun documento fiscale.

Premessa la possibilità di domandare il pagamento tramite POS ("Point Of Sale"), e considerate le novità apportate dalla legge di Bilancio 2025 sull'obbligo per tutti gli esercenti di collegare i propri registratori telematici ai POS, in vigore dal 1° gennaio 2026, l'istante chiede di conoscere:

«1. se per l'attività di bowling gestita con biglietto SIAE, è obbligatorio avere un pos dedicato e accreditato e censito sul cassetto fiscale e occorra la registrazione della biglietteria SIAE nel cassetto fiscale;

2. se per la sala giochi, sala carambole e ping pong, per i quali non vi è l'obbligo di emettere alcun documento fiscale, è obbligatorio avere un pos dedicato accreditato e censito sul cassetto fiscale;

3. se per l'attività di bar e ristorazione ove vi è obbligo di emissione di scontrino fiscale occorre avere un pos dedicato accreditato e censito sul cassetto fiscale o è obbligatorio anche associarlo al registratore di cassa per lo "Scambioimporto";

4. se un unico dispositivo pos possa essere utilizzato per gli incassi di più attività (sopra individuate) ed essere associato al registratore di cassa solo per gli incassi derivanti dall'attività per cui vi è l'obbligo di emissione di scontrino fiscale (v. attività di bar e ristorante) oppure se l'unico dispositivo è sufficiente censirlo con la propria matricola sul cassetto fiscale senza associarlo al registratore telematico;

5. Se i dispositivi portatili utilizzabili tramite smartphone o con altri modelli autonomi per esempio SumUp, dal 1 gennaio 2026 possono ancora essere utilizzati e

debbano essere collegati a registratori di cassa o solo accreditati e censiti nel cassetto fiscale.».

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In ordine ai quesiti presentati, fermo l'obbligo per tutti gli esercenti di collegare i propri registratori telematici agli strumenti di pagamento elettronico (POS), l'istante ritiene che:

*«1) **primo quesito** [...] per l'attività di bowling, gestita con biglietteria SIAE non occorra avere un pos dedicato e associato ad un registratore di cassa e non occorra la registrazione della biglietteria SIAE nel cassetto fiscale, ma ritiene che il pos utilizzato debba essere accreditato e censito nel cassetto fiscale;*

*2) **secondo quesito** [...] per la sala giochi, carambole, ping pong dove non vi è l'obbligo di emettere alcun documento fiscale e di operare con registratore di cassa, non occorra avere un pos dedicato e associato ad un registratore di cassa, ma ritiene che il pos utilizzato debba essere accreditato e censito sul cassetto fiscale;*

*3) **terzo quesito** [...] per l'attività di bar e ristorazione ove vi è obbligo di emissione di scontrino fiscale occorra avere un pos dedicato associato al registratore di cassa accreditato e censito nel cassetto fiscale per lo "Scambio Importo";*

*4) **quarto quesito** [...] un unico dispositivo pos possa essere utilizzato per gli incassi di più attività (sopra individuate) ed essere solo censito sul cassetto fiscale;*

*5) **quinto quesito** [...] i dispositivi portatili utilizzabili tramite smartphone o con altri modelli autonomi, per esempio SumUp, non debbano essere associati alla matricola del registratore fiscale, in quanto tali strumenti di pagamento elettronico non*

vengono comunicati dagli operatori finanziari all'Agenzia delle Entrate, ma debbano essere censiti sul cassetto fiscale.».

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base delle informazioni e degli elementi rappresentati dal contribuente, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, completezza, concretezza ed esaustività, e non riguarda, in particolare, la verifica della sussistenza, in capo all'istante, di eventuali requisiti richiesti dalla legge e oggetto di chiarimenti dai documenti di prassi ai fini della spettanza di possibili benefici. Dette verifiche, infatti, esulano dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di risposta ad interpello ed in relazione a tali aspetti resta impregiudicato il potere di controllo dell'amministrazione finanziaria nelle opportune sedi (cfr. circolare n. 9/E del 2016).

Nel merito, si osserva che il dubbio interpretativo sollevato concerne l'articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito anche legge di Bilancio 2025), il quale, nel modificare l'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ha previsto che *«La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tale fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in*

modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri».

La relazione illustrativa al provvedimento ha esplicitato la *ratio* di tale modifica, precisando che si sostituisce «[...] il comma 3, al fine di rendere maggiormente integrati il processo di certificazione fiscale (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) e quello di pagamento elettronico, facendo emergere in modo puntuale l'eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi. Si introduce un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il registratore telematico in modo tale che quest'ultimo possa memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che si riferiscono all'identificazione del cliente) e trasmettere all'Agenzia delle entrate l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall'esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi [...]».

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 424470 del 31 ottobre 2025 sono state definite le modalità operative che gli esercenti dovranno seguire per abbinare terminali POS o altri strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici.

Nello specifico, al paragrafo 2 («Modalità di collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi») è stato chiarito che «2.1. Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi è effettuato esclusivamente utilizzando le apposite funzionalità web disponibili nell'area riservata.

2.2. I soggetti obbligati [ossia coloro «che utilizzano gli strumenti di certificazione dei corrispettivi per adempiere all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127», ndr.] effettuano il collegamento di cui al punto 2.1. registrando il dato identificativo univoco di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato, in abbinamento al dato identificativo univoco di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi, preventivamente censito e attivato, nell'area riservata. Al fine di garantire il corretto svolgimento delle eventuali attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti obbligati registrano anche l'indirizzo dell'unità locale presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento elettronico di cui al periodo precedente [...]».

Venendo ai quesiti posti, per quanto riguarda l'obbligo di certificazione dei corrispettivi relativi al gioco del bowling - che la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 annovera espressamente fra le attività soggette alla imposta sugli intrattenimenti - occorre in primo luogo ricordare come l'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 ("*Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti*") preveda che «*per le prestazioni soggette all'imposta sugli intrattenimenti di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, [...] e per le operazioni ad esse accessorie, complementari o comunque connesse, anche se non soggette all'imposta sugli intrattenimenti, gli obblighi di certificazione dei corrispettivi sono assolti con il*

rilascio, all'atto del pagamento, di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali [...], o biglietterie automatizzate [...]».

Al riguardo, l'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000, ha stabilito che «[...] 3. *I soggetti che emettono titoli di accesso tramite biglietterie automatizzate connesse al sistema centrale gestito dal Ministero delle finanze sono esonerati dalla trasmissione dei dati giornalieri e mensili di cui all'art. 4. Tali dati sono trasmessi dal Ministero delle finanze alla Società italiana autori ed editori.*

4. La Società italiana autori ed editori mette a disposizione dell'anagrafe tributaria e del Ministero per i beni e le attività culturali, in base alle specifiche esigenze, i dati di cui ai commi 1, 2 e 3».

La scrivente, peraltro, è intervenuta più volte in materia per ricordare che i corrispettivi relativi a tali attività sono esclusi dall'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015, in quanto i dati relativi ai titoli di accesso emessi vengono già separatamente trasmessi alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), come previsto dal citato d.m. 13 luglio 2000. A sua volta, la SIAE provvede poi a renderli disponibili all'Agenzia delle entrate, fermo restando l'obbligo dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie, ove autonomamente documentate (si vedano, in tema, le risposte a interpello n. 506 e n. 535, pubblicate rispettivamente il 10 e 20 dicembre 2019, nonché la n. 298, pubblicata il 27 novembre 2025).

Stante quanto appena ricordato, con riferimento al primo quesito, si rileva che per l'attività di bowling non sussiste in capo all'interpellante alcun obbligo di collegare

il POS a una biglietteria automatizzata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015.

In riferimento al secondo quesito formulato (obbligo di avere un POS dedicato e censito sul cassetto fiscale anche per sala giochi, sala carambole e ping pong), va rammentato che l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015, stabilisce che «[...] *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata [...]*».

In attuazione di tale norma, l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 10 maggio 2019 ("*Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi*"), prevede che «*In fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica: a) alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015; [...]*».

Tra le operazioni in parola rientrano anche «[...] g) *le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie; [...]*» (così il citato articolo 2, comma 1, del d.P.R. n. 696 del 1996).

Alla luce della summenzionata ricostruzione normativa la risposta ad interpello n. 9, pubblicata il 21 gennaio 2020, ha precisato che «[...] *anche i corrispettivi introitati con apparecchi da intrattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, sono esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, fermo restando l'obbligo di annotazione delle operazioni nel registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del decreto IVA*».

Tanto premesso, si ritiene che anche in questo caso l'istante non abbia l'obbligo di dotarsi di un POS con relativo censimento nel proprio cassetto fiscale per le attività di sala giochi, sala carambole e ping pong (secondo quesito).

Con riferimento alle attività di bar e ristorazione, rientranti tipicamente tra quelle di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [cfr. il comma 1, n. 2)] e, quindi, nell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri stabilito dall'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 - cui è strettamente connesso, come già evidenziato, l'obbligo di collegamento tra POS e strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati detti corrispettivi, secondo la previsione del successivo comma 3 - l'istante dovrà necessariamente provvedere a recepire le modifiche introdotte in tema dalla legge di bilancio 2025, censendo i dispositivi ed attuandone il collegamento con le modalità (di tipo "logico") previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 424470 del 31 ottobre 2025 (terzo quesito). Il collegamento mediante il protocollo di "Scambio Importo", tipicamente utilizzato per semplificare l'attività dell'esercente ed evitare errori di digitazione, non è precluso, ma non rileva ai fini dell'adempimento previsto dal sopra citato comma 3.

Circa il quarto quesito - per il quale l'istante ritiene che *«un unico dispositivo possa essere utilizzato per gli incassi di più attività (sopra individuate) ed essere solo censito sul cassetto fiscale»* - si rileva che l'applicazione della norma in argomento (legge di bilancio 2025) dovrebbe minimizzare il rischio di evasione grazie al collegamento tra strumento di accettazione del pagamento e mezzo di certificazione dello stesso, così da rendere inalterabile la rappresentazione dell'ammontare effettivamente percepito.

A tal proposito la stessa disposizione prevede che i dati dei pagamenti elettronici siano memorizzati puntualmente mediante lo strumento di certificazione dei corrispettivi e da questo trasmessi in forma aggregata giornaliera all'Agenzia delle entrate insieme ai dati dei corrispettivi.

Dunque, la conseguente possibilità di selezionare i pagamenti da collegare allo strumento di certificazione fiscale risulta condizionata all'obiettivo della novità normativa e, sulla base di quanto previsto al punto 4 del citato provvedimento del 31 ottobre 2025, si realizza al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione con lo strumento di certificazione dei corrispettivi, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare.

Ciò posto, si evidenzia come dalla normativa in discussione non risulti vietato l'impiego di un unico POS per gli incassi di più attività, essendo necessario e sufficiente che si adempia all'obbligo di collegamento tra POS e mezzo di certificazione fiscale con le modalità e per le attività appositamente individuate, nonché alla corretta registrazione, in fase di vendita ed emissione del documento commerciale, delle forme di pagamento utilizzate e del relativo ammontare.

Al riguardo, si ricorda che è sempre possibile, seppur non obbligatorio, emettere documenti commerciali anche per operazioni per le quali non vi è obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, utilizzando l'apposito codice "natura IVA" N2 in fase di registrazione dell'operazione con il registratore telematico.

Con riferimento al quinto quesito sulla utilizzabilità e collegabilità a "registratori di cassa" di dispositivi portatili tramite smartphone o altri modelli autonomi, va osservato come la tipologia dei mezzi di pagamento non sia stata oggetto di modifica da parte della legge di bilancio 2025.

Quanto rilevabile in termini di novità è il vincolo di collegamento tra lo «[...] *strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici* [...]» e lo «[...] *strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri*».

In relazione all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 74 e 77, della legge n. 207 del 2024, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 424470 del 31 ottobre 2025 definisce come «[...] *"strumenti di certificazione dei corrispettivi", gli strumenti mediante i quali sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi, individuati dai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni e n. 111204 del 7 marzo 2025;*

1.3. per "strumenti di pagamento elettronico", gli strumenti hardware o software mediante i quali sono accettati i pagamenti elettronici; [...]».

Alla luce di ciò, si evidenzia come non vi sia un elenco tassativo dei dispositivi portatili utilizzabili ai fini del pagamento e, dunque, neanche una reale preclusione

alla loro utilizzabilità, fermo restando l'obbligo di censimento ed associazione legislativamente previsto.

**Per il Vicedirettore Capo Divisione Contribuenti
Fabio Ignaccolo
Atto di delega prot. R.I. 2813 del 18.02.2026**

**IL DIRETTORE CENTRALE REGGENTE
(firmato digitalmente)**